

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANZA, LAMORTE, SANTONASTASO, MENSURATI, FARAGUTI,
ALAIMO, ALOISE, PIREDDA, SANGUINETI, SANTUZ, SARETTA,
MACCHERONI, SORICE, BIAFORA, PATRIA, LUCCHESI, GUALCO**

Provvedimenti urgenti per il settore
dei trasporti pubblici di rilevanza locale e regionale

Presentata il 4 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si estende all'anno 1991 quanto già disposto con gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale e si intende dettare norme di urgenza per far fronte alla copertura dei disavanzi delle medesime aziende di trasporto mediante un contributo del 65 per cento per gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del predetto decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, ai fini del ripiano dei deficit per gli anni dal 1987 al 1991.

Si contribuisce, inoltre, alla copertura dei disavanzi del 1991 delle aziende di trasporto di rilevanza regionale e locale sia in regime di gestione governativa sia esercenti ferrovie in concessione e relativi autoservizi di competenza statale. A tal fine viene utilizzata la quota parte prevista dall'apposito accantonamento « Sistemazione disavanzi 1991 aziende di trasporto (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

L'urgenza dell'approvazione di tale proposta di legge è motivata dal grave clima di tensione esistente nel settore e manifestatosi in particolare nella regione Campania, ma destinato verosimilmente

ad estendersi all'intero comparto nazionale.

La proposta di legge di cui trattasi recepisce parzialmente il contenuto del disegno di legge governativo approvato dal Senato nella X legislatura (Atto Senato n. 2981), che riformava integralmente la legge n. 151 del 1981, dettando nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento legislativo in parola, all'articolo 1 viene prevista la possibilità per le regioni e gli enti locali di contrarre mutui, con le modalità ed i limiti indicati nelle disposizioni di legge ivi richiamate, per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

Viene poi prevista l'assunzione a carico del bilancio dello Stato del 65 per cento degli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre dalle regioni e dagli enti locali per la copertura dei disavanzi aziendali.

L'articolo 3 consente l'intervento statale anche nel caso che gli enti interessati abbiano già predisposto provvedimenti atti al ripiano dei disavanzi 1987-1991, prevedendo la possibilità di recuperare le somme anticipate con la contrazione dei mutui.

Il successivo articolo 4 limita la contribuzione statale al tasso di interesse stabilito dal Ministro del tesoro ancorché i predetti mutui dovessero fare riferimento ad un interesse superiore, e demanda ad apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti, la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione dei contributi.

Con l'articolo 5 si prevede un contributo di 105 miliardi di lire per la copertura dei disavanzi del 1991 delle aziende di trasporto che operano in regime di gestione governativa nonché di quelle che esercitano ferrovie in concessione e relativi autoservizi di competenza statale. Il contributo è attribuito in proporzione al-

l'ammontare dei disavanzi accertati nel bilancio consuntivo 1991 delle predette aziende e corrisposto nel 1993.

L'articolo 6 prevede un contributo di 20 miliardi di lire destinato alla predisposizione di mezzi pubblici che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*, mentre l'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente proposta di legge.

Infine, l'articolo 8 autorizza, in regime di assoluta invarianza degli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 approvato con la legge 31 dicembre 1991, n. 416, il Ministro dei trasporti ad utilizzare, fino a concorrenza, l'accantonamento disposto per l'erogazione di sussidi integrativi di esercizio a ristoro delle perdite denunciate dalle ferrovie in regime di concessione.

Infatti, lo stanziamento previsto nel capitolo 1652, pari per il corrente anno a lire 340 miliardi, è insufficiente a far fronte alle sovvenzioni consolidate e, quindi, non consente né di adottare gli aggiornamenti delle sovvenzioni in attuazione delle norme vigenti, né di corrispondere gli acconti sino all'80 per cento delle perdite aziendali, come previsto dal decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito dalla legge 16 maggio 1980, n. 176.

Considerato, però, che il capitolo 1654 relativo ai sussidi integrativi di esercizio, previsti dall'articolo 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, presenta uno stanziamento di lire 160 miliardi per l'anno in corso che, non essendone prevista l'integrale utilizzazione, consente limitati margini di intervento, si dispone la concessione di sussidi integrativi di esercizio, come del resto già previsto in passato con varie leggi (v. da ultimo la legge 24 ottobre 1977, n. 813, per la ferrovia Domodossola-confine svizzero), oltreché talora con le leggi di assestamento del bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

ART. 2.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre dagli enti locali e dalle regioni, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono assunti nella misura massima del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato, e comunque per importi complessivi di spesa non superiori a lire 400 miliardi per il 1992, a lire 815 miliardi per il 1993 e a lire 745 miliardi annui a decorrere dal 1994.

ART. 3.

1. I mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi agli anni 1987-1991 possono essere contratti anche nei casi in cui gli enti locali, le loro aziende municipalizzate pluriservizio e le regioni abbiano già dato copertura, in tutto o in parte, ai predetti disavanzi con risorse finanziarie a carico dei propri bilanci.

ART. 4.

1. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui all'articolo 2 della presente legge è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

2. All'attribuzione del contributo statale di cui all'articolo 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

ART. 5.

1. Lo Stato contribuisce con un'erogazione straordinaria di lire 105 miliardi alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercenti ferrovie in concessione e relativi servizi automobilistici locali, ancorché di competenza statale nonché delle gestioni governative. Il contributo di cui al presente articolo è attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartito tra le regioni un contributo di lire 20 miliardi destinato alla predisposizione di mezzi pubblici che consentano l'accesso ai cittadini handicappati. Entro ulteriori 60 giorni, ciascuna regione, sentiti i comuni e le province interessati, provvede all'assegnazione della quota di detto contributo agli enti o alle aziende che esercitano il pubblico trasporto locale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Fondo per la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto di sistemi che consentano l'accesso ai cittadini portatori di handicap ».

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per l'anno 1993 e lire 565 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) »;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-

1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. Per assicurare il regolare funzionamento e la sicurezza degli esercizi delle ferrovie in regime di concessione, il Ministro dei trasporti può concedere, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27, primo comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio. Gli importi accordati saranno recuperati in sede di aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio da disporre ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede fino a concorrenza con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.